



CITTA' DI CARMAGNOLA
Città Metropolitana di Torino

Unità Operativa Intermedia AMBIENTE

***REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA TUTELA
ED
IL BENESSERE ANIMALE***

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29.02.2016
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 104 del 22.12.2016
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 22.11.2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Principi e finalità	4
Articolo 3 - Fonti normative	5
Articolo 4 - Competenze del Comune	5
Articolo 5 - Diritti degli animali	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 6 – Uffici comunali	5
Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione	6
Articolo 8 - Detenzione di animali	6
Articolo 9 - Divieti generali	6
Articolo 10 - Abbandono di animali	8
Articolo 11 - Segnalazioni per cani vaganti, maltrattamenti e animali d'affezione incidentati e/o feriti	8
Articolo 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	8
Articolo 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	8
Articolo 14 - Avvelenamento di animali	9
Articolo 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica	9
Articolo 16 - Detenzione di animali nelle abitazioni	9
Articolo 17 – Animali di proprietà nelle case di riposo	9
Articolo 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi	9
TITOLO III – CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI	10
Articolo 19 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino	10
Articolo 20 – Requisiti minimi	11
Articolo 21- Divieto di esibizione al di fuori della struttura	11
Articolo 22 - Competenze del Comune	11
Articolo 23 - Registro	12
TITOLO IV - CANI	12
Articolo 24 - Attività motoria	12
Articolo 25 - Divieto di detenzione a catena - Detenzione in recinti	12
Articolo 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	13
Articolo 27 - Aree e percorsi destinate ai cani	13
Articolo 28 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici	13
Articolo 29- Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	14
Articolo 30 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	14
Articolo 31 - Detenzione dei cani da guardia	14

Articolo 32 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio.....	15
Articolo 33 – Registrazione all'anagrafe canina. Identificazione genetica.....	15
TITOLO V – GATTI.....	16
Articolo 34 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.....	16
Articolo 35 - Colonie feline e gatti liberi.....	16
Articolo 36 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.....	16
Articolo 37 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.....	16
Articolo 38 - Alimentazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi.....	16
Articolo 39 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	17
Articolo 40 - Sterilizzazione.....	17
Articolo 41 – Cantieri.....	16
TITOLO VI - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	17
Articolo 42 - Fauna selvatica.....	17
Articolo 43 – Fauna esotica.....	17
TITOLO VII - ALTRE SPECIE ANIMALI.....	18
Articolo 44 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica.....	18
Articolo 45 - Detenzione di volatili ed animali acquatici.....	19
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 46 - Sanzioni.....	19
Articolo 47 - Definizione delle sanzioni.....	19
Articolo 48 - Vigilanza.....	19
Articolo 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	19
Articolo 50 - Norme transitorie.....	19

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Carmagnola, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Carmagnola, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
3. Il Comune di Carmagnola, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
4. Il Comune di Carmagnola, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso, compatibilmente con le norme igienico sanitarie e veterinarie di settore.
5. Il Comune di Carmagnola, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
6. Il Comune di Carmagnola individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
7. Il Comune di Carmagnola, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra uomo e animali.
8. Il Comune di Carmagnola promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
9. Il Comune di Carmagnola, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli

animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

10. Il Comune di Carmagnola promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Articolo 3 – Fonti normative

1. Costituiscono fonti normative di riferimento:

il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria

la Legge Regionale 28.10.1986 n. 43 Norme sulla detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici

la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

la Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993 Tutela e controllo degli animali da affezione

il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993 recante criteri per l'attuazione della L.R. Tutela e controllo degli animali d'affezione

la Legge 22.11.1993 n. 473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

la Legge Regionale n. 18 del 19.07.2004 Istituzione dell'anagrafe canina

la Legge 20.07.2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

la Legge 11 febbraio 1992 n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

la Convenzione di Washington ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874

Articolo 4 - Competenze del Comune

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi

Articolo 5 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Carmagnola si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 – Uffici comunali.

1. Il Comune di Carmagnola, tramite la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività inerenti la gestione delle attività di tutela e benessere animale è competente l'Unità operativa Intermedia Ambiente, che opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'ASL TO5, con l'Ordine di Medici Veterinari della Città metropolitana di Torino, con le Istituzioni della Città metropolitana e Regionali, con l'Università di Torino, con l'Istituto Zooprofilattico.

3. A detto Servizio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Carmagnola nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Carmagnola.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 8 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e mantenuti in buone condizioni di salute.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi, anche tramite gli Uffici comunali, i Servizi veterinari preposti dell'ASL TO5 sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze in base alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 9 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai o negli abitacoli con modalità difformi da quanto stabilito dal Codice della Strada e senza assicurare un conveniente ricircolo d'aria e quant'altro occorra a contribuire alla salute e benessere dello stesso.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigrirsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati precedentemente con l'inserimento del microchip.
16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici. E' vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale, in particolare cani, senza scopi veterinari, come il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Carmagnola tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
20. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Carmagnola, la vendita, il trasporto, l'uso e la detenzione di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno, di collari a strozzo e di museruole "stringi-bocca".
21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
22. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Carmagnola, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio.
23. Su tutto il territorio del Comune di Carmagnola è consentito ESCLUSIVAMENTE l'utilizzo di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, certificati CE ed esclusivamente con tecniche a basso impatto acustico, limitatamente alle categorie F1 ed F2 identificate dal D. Lgs. 123/2015, attuativo della direttiva 2013/29/UE, nel rispetto del seguente codice di comportamento:
 - rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 123/2015,

- utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 100 da canili, gattili, ricoveri ed allevamenti di animali,
- utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio incendio.

24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'U.O.I. Ambiente del Comune e al Servizio Veterinario dell'ASL TO5, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.

Articolo 10 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 11. Segnalazioni per cani vaganti, per maltrattamenti e per animali d'affezione incidentati e/o feriti.

1. Le segnalazioni dei cani vaganti, randagi, abbandonati sul territorio devono essere effettuate tempestivamente dai privati cittadini esclusivamente alla Polizia Municipale o in sua assenza al Comando Carabinieri o ad altre Forze dell'Ordine, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2004.
2. I maltrattamenti e/o malgoverno degli animali devono essere segnalati agli Organi di Polizia (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardie forestali, Guardie zoofile).
3. Gli animali d'affezione feriti e/o malati rinvenuti sul territorio devono essere segnalati tempestivamente alla Polizia Municipale o ai Carabinieri o ad altre Forze dell'ordine per consentire l'intervento di pronto soccorso da parte del Comune.

Articolo 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 14 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. Le segnalazioni di avvelenamento di animali e ritrovamento di esche devono essere fatte tramite il medico veterinario al Sindaco e al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Articolo 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 16 - Detenzione di animali da affezione

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali da affezione. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione di cani prevalentemente in spazi delimitati deve prevedere almeno 8 mq. per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale (artl 1 D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993).
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 17 – Animali di proprietà nelle case di riposo

1. Il Comune di Carmagnola riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Previo accordo con la direzione, nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili.

Articolo 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine.
4. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Deve inoltre essere garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie e la corretta temperatura di detenzione.
6. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale. Gli animali vivi devono comunque essere tenuti lontano dalla vista del loro carnefice.
7. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
8. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
9. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
10. Al momento della vendita i cani ed i gatti dovranno essere accompagnati da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare.
11. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
12. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno dei negozi.
13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
14. Tali norme si applicano anche in caso di vendita ambulante.

TITOLO III – CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

Articolo 19 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'Amministrazione comunale su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 60 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dagli articoli 20 e seguenti del *Regolamento*

attività di spettacolo viaggiante, complessi circensi e simili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 in data 18/12/2008, per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, c. 2 della Legge 150/1992 e s.m.i. che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Articolo 20 - Requisiti minimi

1. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.
2. È espressamente vietato frustare gli animali, privarli di cibo e/o acqua, anche nell'addestramento, in quanto comportamento riconducibile al maltrattamento animale, perseguibile dal codice penale.
3. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
4. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
5. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Articolo 21 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura.

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Articolo 22 - Competenze del Comune.

1. Fermo quanto previsto agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento, è fatto comunque obbligo ai circhi che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendersi sul territorio di consegnare al Comune, contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione di area pubblica per l'insediamento della struttura, scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo l'art. 19 del presente Regolamento con le informazioni di seguito indicate.

2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita al Comune che ne trasmette copia all'ASL TO5, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione suddetta. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- b) estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
- c) nominativo del veterinario responsabile, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali;
- d) elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- e) dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- g) planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
- h) elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;
- i) piano di emergenza in caso di fuga;
- j) dichiarazione di adeguatezza delle strutture rispetto a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 647/07 di attuazione della Legge Regionale n. 5/2005;
- k) dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;
- l) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- n) fotocopia della licenza di esercizio rilasciata dal Comune.

3. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.

Articolo 23 - Registro

1. Oltre alla documentazione di cui all'articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

2. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

TITOLO IV - CANI

Articolo 24 - Attività motoria.

1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli un'opportuna e quotidiana attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 25 - Divieto di detenzione a catena - Detenzione in recinti

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena,

munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri.

1. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero come disciplinato dall'art.24.
3. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
4. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, questo dovrà essere almeno 8 mq. per animale adulto, osservando tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale in conformità al D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993.

Articolo 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree adibite a giochi per l'infanzia e delle aree cimiteriali.
2. Nei luoghi consentiti i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. Sono esclusi i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
4. Ai cani detenuti in spazi ed aree pubbliche si applicano le norme per la conduzione indicate dal D.P.R. 08.02.1954 n. 320.

Articolo 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare gli animali, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 29.

Articolo 28 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Negli esercizi commerciali di vendita alimenti è facoltà del titolare, in base alla disposizione ed al confezionamento degli alimenti stessi consentire o meno l'accesso ai cani. Tale facoltà è estesa anche ai titolari degli esercizi pubblici. La decisione potrà essere comunicata attraverso l'apposizione di cartelli.
3. Negli uffici pubblici e nei locali aperti al pubblico, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso, e previa comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente comunale. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia, negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

5. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e nei casi previsti con la museruola, i cani di piccola taglia possono essere tenuti in braccio od in borsa.
6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 30 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente e comunque entro tre giorni, come disposto dall'art. 9 della L.R. n. 18/2004, la Polizia Municipale per il suo recupero o in sua assenza il Comando Carabinieri. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà che, in base ad elementi e circostanze univoche, siano da ritenersi in stato di abbandono possono essere dati in adozione. Ai fini del precedente periodo costituisce elemento di prova dello stato di abbandono la mancata richiesta di restituzione del cane da parte del relativo proprietario entro quindici giorni dalla notifica del ritrovamento, salvo comprovato e giustificato impedimento oggettivo.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari e identificazione con microchip, saranno dati in adozione a chi ne fa richiesta previa verifica di affidabilità da parte dei gestori del canile comunale.
5. Gli animali di cui ai commi precedenti non possono essere dati in adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
6. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, può procedere alla sterilizzazione degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Articolo 31 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 32 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui sono riportate la movimentazioni degli animali.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 33 – Registrazione all'anagrafe canina. Identificazione genetica.

1. Fermo restando l'obbligo di registrazione dei cani all'Anagrafe canina regionale di cui alla L.R. n. 18 del 19.07.2004, il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di comprovare l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere esibita su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, al personale dell'A.S.L., alle Guardie Zoofile, previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati. Nel caso il possessore o detentore ne sia sprovvisto, dovrà esibirli all'organo accertatore entro dieci (10) giorni dalla richiesta. In caso di mancata esibizione del documento nei termini indicati sarà applicata la sanzione prevista dal presente Regolamento.
3. Al fine della prevenzione delle zoonosi e come strumento di lotta alle problematiche igienico sanitarie dovute all'abbandono delle deiezioni canine per le strade nonché per consentire l'identificazione dell'animale in caso di furto o smarrimento qualora il microchip o il tatuaggio non fosse più leggibile, tutti i proprietari e/o detentori di cani, ad eccezione degli allevamenti e dei titolari di negozi per animali, sono tenuti ad identificare geneticamente il proprio animale, entro 60 giorni dal passaggio di proprietà/adozione o contestualmente all'apposizione del microchip. Tale identificazione può avvenire, a discrezione del proprietario del cane, con prelievo di saliva, tramite tampone, o con prelievo di sangue, che devono essere effettuati da un medico veterinario. Il campione deve essere inviato, dal veterinario prelevatore, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sede di Torino, al fine di determinarne il profilo genetico, che verrà inserito e conservato in una banca genetica canina a cura dello stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte.
Le modalità organizzative sono definite dall'ufficio competente.
4. Il profilo genetico sarà consegnato su richiesta al proprietario/detentore del cane. In caso di passaggio di proprietà, esso dovrà essere consegnato al futuro proprietario o detentore.
5. In fase di prima applicazione della norma di cui al precedente comma 3, i proprietari e/o detentori di cani dovranno provvedere ad adeguarsi entro il 31.10.2019. In tale periodo l'identificazione genetica sarà gratuita. Trascorso tale periodo sarà a carico dei proprietari, in base al tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Eventuali deroghe alla scadenza sopra indicata saranno disposte, previa valutazione, dalla Giunta Comunale.
6. Le spese procedurali saranno a carico del trasgressore.

TITOLO V – GATTI

Articolo 34 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti che vivono in libertà e quelli appartenenti alle colonie feline sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. I casi di maltrattamento e/o uccisione saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 35 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 36 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Ambiente comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 37 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Carmagnola, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

2. A tali persone permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti.

Articolo 38 - Alimentazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi.

1. E' vietato per l'alimentazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi l'utilizzo di rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale.

2. Le persone che si adoperano volontariamente alla cura e sostentamento dei felini sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area interessata.

Articolo 39 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 40 - Sterilizzazione

1. Il Comune concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti nelle colonie libere presenti sul suo territorio.
2. Ai gatti sterilizzati viene apposto un microchip per l'identificazione e viene iscritto nell'Anagrafe regionale degli animali da affezione.
3. Per il riconoscimento dei gatti sterilizzati, onde evitare il trauma di ripetute catture, è possibile procedere alla spuntatura di un'orecchio durante la narcosi.

Articolo 41 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentito l'accudimento degli animali ai cittadini o alle associazioni che precedentemente se ne occupavano o che intendano occuparsene.
3. Al termine dei lavori gli animali, qualora possibile, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

TITOLO VI - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 42 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna vertebrata autoctona fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero Fauna selvatica (CRAS) autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di

animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli (con particolare riferimento ai mesi da aprile a luglio) e dei chiroteri, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. Il Museo Civico di Storia Naturale è a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'argomento.

9. Coloro che rinvergono esemplari vivi in difficoltà o feriti appartenenti alla fauna selvatica devono darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana (Servizio tutela Fauna e Flora) o al Comune o affidarli entro 24 ad un centro Centro di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S) riconosciuto a livello provinciale. Si raccomanda tuttavia di non prelevare giovani animali apparentemente abbandonati o di farlo esclusivamente in caso che essi siano palesemente minacciati da traffico, animali domestici o altre situazioni particolari. Di norma i genitori sono nelle vicinanze ed intervengono non appena le persone si allontanano dal sito.

10. Nel caso si rinvergano animali selvatici morti accidentalmente è opportuno segnalarne il rinvenimento alla Città Metropolitana (Servizio tutela Fauna e Flora) o al Comune (Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola) ai fini di un eventuale loro assegnazione per destinazioni di pubblica utilità inclusi fini scientifici o didattici.

Articolo 43 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, sono soggetti a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 *Norme per la detenzione l'allevamento il commercio di animali -esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali* (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente)

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 44 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombe tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, i proprietari e/o i responsabili devono provvedere a quanto segue :

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombe nonché a tutte le altre misure di contenimento previste dalle ordinanze sindacali n. 130 del 02.11.1999 e n. 20 del 27.02.2009.

Ogni intervento dovrà rispettare i principi del benessere animale.

Articolo 45 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche della specie.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la giusta temperatura, l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro, secondo quanto previsto al successivo articolo.

Articolo 47 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli:
articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 35 c. 1,2,3; articolo 42; articolo 45.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei rimanenti articoli del presente regolamento.
3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di attendamento per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa, per la violazione dei seguenti articoli:
articolo 19; articoli 20; articolo 21.

Articolo 48 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Articolo 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.
2. In particolare sono abrogati:
 - nel Regolamento Polizia urbana: art. 21, c.2 le parole “se di taglia grossa, media”, e “Il guizaglio non deve superare la lunghezza di metri due”; c. 3 limitatamente alle parole “Possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree appositamente destinate”.
 - nel Regolamento attività di spettacolo viaggiante, complessi circensi e simili art. 21 c. 3 e 4

Articolo 50 - Norme transitorie.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città